



SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI
LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI
di valore inferiore alle soglie comunitarie.**

Approvato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 09/06/2017
Aggiornato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 24/04/2018
Revisionato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 04/09/2019
Revisionato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2023

Sommario

ARTICOLO 1 – PREMESSA.....	3
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI.	3
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 4 – RESPONSABILI DELLE PROCEDURE.....	4
4.1) Responsabile Unico del Progetto.....	4
4.2) Direttore dei Lavori o dell’Esecuzione del contratto.....	7
ARTICOLO 5 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PRINCIPIO DI ROTAZIONE....	7
ARTICOLO 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	8
ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO.....	11
ARTICOLO 8 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E ANOMALIA DELLE OFFERTE. ..	11
8.1) Indagini di mercato.....	12
8-2) Elenchi di operatori economici.....	13
8.3) Anomalia delle offerte.....	13
ARTICOLO 9 – PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE.....	14
ARTICOLO 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONI DI GARA.	14
10.1) Criteri di aggiudicazione.	14
10.2) Commissioni di gara.	14
10.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.....	14
10.2.2) Criterio dell’offerta del minor prezzo.....	15
ARTICOLO 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	15
ARTICOLO 12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	15
12.1) Norme applicabili.....	15
12.2) Garanzie.....	15
12.2.1) Garanzia a corredo dell’offerta.....	15
12.2.2) Garanzie Definitive.....	16
12.3) Contabilità e collaudo.....	16
ARTICOLO 13 – ACQUISTI ECONOMICI.....	17
ARTICOLO 14 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ONLINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI. .	17
14.1) Oggetto e ambito di applicazione.....	17
14.2) Requisiti generali di ammissione e relativi controlli	18
ARTICOLO 15 – CODICE ETICO.....	19
ARTICOLO 16 – PUBBLICITA’.....	19
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.	19
ARTICOLO 18 – NORME FINALI.	20

ARTICOLO 1 – PREMESSA.

Il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (in seguito denominato Codice), disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, tra cui le imprese pubbliche, aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

SISI S.r.l. è una società "in house providing" che opera nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Cuneo, quale socio operativo di Co.Ge.S.I. S.c.r.l..

SISI è pertanto tenuta ad affidare i propri lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, tanto nei settori cd. "speciali" quanto nei settori "ordinari".

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI.

Il presente Regolamento disciplina le attività e le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia UE della Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l..

Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di tali contratti la stazione appaltante persegue il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

L'azione dell'ente, dei suoi funzionari e degli operatori economici deve essere fondata sui principi:

- 1) del risultato, ovvero del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità
- 2) della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta;
- 3) di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- 4) di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- 5) dell'auto-organizzazione amministrativa;
- 6) dell'equo compenso;
- 7) di conservazione dell'equilibrio contrattuale;
- 8) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
- 9) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI.

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- 1) Azienda o SISI o stazione appaltante: la Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l..
- 2) Codice: il d.lgs. 31 marzo 2023 n° 36.
- 3) Regolamento: il presente *"Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie"*.
- 4) «Contratti di appalto» o «appalti pubblici»: i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e la stazione appaltante e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.
- 5) Settori speciali: i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti.

- 6) Lotto funzionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.
- 7) Lotto prestazionale: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.
- 8) Lotto quantitativo, uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto adeguato alla capacità economico-finanziaria delle medie e piccole imprese
- 9) Concorsi di progettazione: le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.
- 10) Accordo quadro: l'accordo concluso tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
- 11) Sito istituzionale: il sito web della stazione appaltante, contenente la sezione "Bandi di gara e contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previsti dal codice e dal relativo allegato II.6.
- 12) Procedure aperte: le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.
- 13) Procedure ristrette: le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante.
- 14) Procedure negoziate: le procedure di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici da scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
- 15) Procedura di evidenza pubblica: la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all'affidamento del contratto.
- 16) Affidamento diretto: l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b).
- 17) RUP: il Responsabile Unico del Progetto, così come individuato all'art. 15 del Codice e specificato nel relativo Allegato I.2 (o nel Regolamento sostitutivo eventualmente adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti).

ARTICOLO 4 - RESPONSABILI DELLE PROCEDURE.

4.1) Responsabile Unico del Progetto

Il RUP viene nominato nel primo atto di avvio dell'intervento. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Dirigente dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto

degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui in seguito o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.

Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma degli investimenti e del programma degli acquisti di beni e servizi;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) promuove presso l'ATO l'indizione della conferenza di servizi, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del Codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato;
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice;
- g) decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del Codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Durante la fase dell'affidamento il RUP:

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del Codice;
- d) dispone le esclusioni dalle gare;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;

- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche.

Durante la fase di esecuzione il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici;
- h) trasmette alla stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto;
- q) attiva la definizione con accordo bonario;
- r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori;
- t) rilascia il certificato di pagamento all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- v) autorizza il subappalto.

Ferma restando l'unicità del RUP, nel caso di contratti con un notevole grado di complessità o specificità, SISI può nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. In tal caso le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il RUP può svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

4.2) Direttore dei Lavori o dell'Esecuzione del contratto

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto (nel caso in cui non svolga esso stesso tale funzione) o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, la stazione appaltante nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 del Codice.

ARTICOLO 5 – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PRINCIPIO DI ROTAZIONE

L'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice avviene mediante una delle seguenti modalità:

- affidamento diretto
- procedura negoziata senza bando.

È fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento viene adottata la determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e gli eventuali criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre che gli elementi specificati ai successivi articoli 7 ed 8.

L'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avviene nel rispetto del principio di rotazione.

È pertanto vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei

casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 del Codice gli affidamenti sono suddivisi nelle seguenti fasce di valore economico:

- **per servizi e forniture:**
 - 1) fino a € 5.000;
 - 2) da € 5.001 fino a € 39.999;
 - 3) da € 40.000 euro fino a € 139.999;
 - 4) oltre € 140.000.
- **per lavori:**
 - 1) fino a € 5.000;
 - 2) da € 5.001 fino a € 39.999;
 - 3) da € 40.000 euro a € 149.999
 - 4) da € 150.000 euro fino a € 999.999
 - 5) oltre € 1.000.000

Il principio di rotazione, tanto per l'affidamento diretto quanto per la procedura negoziata senza bando, fermo restando il presupposto dell'identità del settore o categoria, si applica esclusivamente nel caso in cui i due affidamenti rientrino nella medesima "fascia di valore economico".

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può comunque essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con procedura negoziata senza bando non si applica, comunque, il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000.

In relazione agli affidamenti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 225 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 e 14 comma 4 del D.L. n. 13/2023, resta valida fino al 31 dicembre 2023 la disciplina prevista dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020.

ARTICOLO 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, oltre che dei requisiti speciali nei casi e nei contenuti di seguito indicati:

- 1) per lavori d'importo pari o superiore a € 150.000,00: il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti è comprovato dal possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria e la classifica dei lavori oggetto della procedura.
- 2) per lavori d'importo inferiore a € 150.000,00:

- **idoneità professionale:** iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento di attività pertinente rispetto all'oggetto del contratto;
- **requisiti di ordine tecnico-organizzativo** (secondo quanto previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice):
 - a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 - c) adeguata attrezzatura tecnica;
 - d) nel caso di lavori relativi alla categoria OG 13, occorre altresì aver realizzato nel quinquennio antecedente lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti anche per lavori d'importo inferiore a € 150.000,00.

3) per servizi e forniture:

- **idoneità professionale:** iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento di attività pertinente rispetto all'oggetto del contratto;
- eventuale **capacità economica e finanziaria:** fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;
- eventuale **capacità tecnica e professionale:** aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

4) per servizi di architettura ed ingegneria (secondo quanto previsto agli artt. da 34 a 36 dell'Allegato II.12 del Codice), oltre agli eventuali requisiti di cui al precedente punto 3):

- in caso di professionisti singoli o associati:
 - a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto dell'affidamento, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
 - b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- in caso di società tra professionisti:
 - a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
- in caso di società di ingegneria:
 - a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 - 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - b) delega del compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti;
 - c) predisposizione e aggiornamento di un organigramma, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

I requisiti richiesti sono dichiarati mediante compilazione del DGUE e della dichiarazione integrativa al DGUE.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4 dell'art. 100 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti i requisiti di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento dovranno intendersi automaticamente aggiornati.

In caso di affidamento diretto, il possesso dei requisiti speciali può non essere chiesto se

ritenuto non necessario, assicurando in ogni caso che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Prima della stipula del contratto, nelle forme previste dal presente regolamento, occorre verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, e di quelli di ordine tecnico professionali, ove previsti:

Nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000 i requisiti di partecipazione e di qualificazione sono attestati dagli operatori economici con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In tale ultimo caso la verifica delle dichiarazioni è attuata semestralmente, ai sensi dell'art. 52 del Codice, previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti perfezionati nel predetto periodo, con arrotondamento all'unità superiore, individuando i soggetti oggetto di verifiche tramite sorteggio.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

In ogni caso, a prescindere dall'importo di affidamento, è sempre condotta la verifica del DURC dell'affidatario.

ARTICOLO 7 – AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento dei contratti di

- lavori di importo inferiore a € 150.000;
- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e di attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000

può essere perfezionato mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, purché i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti all'albo fornitori istituito dalla stazione appaltante.

L'atto di affidamento diretto, oltre a determinare di contrarre, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, all'attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

L'atto di affidamento diretto è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per importi compresi nel limite della specifica procura e dal Consiglio di Amministrazione per importi superiori.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO E ANOMALIA DELLE OFFERTE.

L'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a 1 milione può essere perfezionato mediante procedura negoziata senza bando, previa

consultazione di almeno 5 operatori economici.

L'affidamento dei contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1 milione ed inferiore alle soglie comunitarie può essere perfezionato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.

È comunque possibile in tal caso scegliere di procedere all'affidamento dei contratti mediante procedure ordinarie.

L'affidamento dei contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000 ed inferiore alle soglie comunitarie può essere perfezionato mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre o atto equivalente, che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

La determina a contrarre è adottata dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP.

L'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata può avvenire mediante indagine di mercato oppure attingendo da elenco degli operatori economici proprio o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.

8.1) Indagini di mercato.

Le indagini di mercato hanno inizio mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

A tal fine, nel caso in cui le imprese che hanno manifestato interesse sono superiori rispetto al numero massimo previsto di operatori da invitare, possono essere stilate delle

graduatorie in relazione a ciascun requisito speciale di partecipazione richiesto, selezionando le ditte che si collocano ai posti intermedi della graduatoria per ogni criterio, secondo le modalità specificate nell'avviso di indagine di mercato.

È comunque ammesso il criterio del "sorteggio" in ragione del celere svolgimento delle procedure.

Sono conseguentemente invitati alla procedura negoziata gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, nel numero massimo eventualmente indicato e sulla base dei criteri di selezione eventualmente previsti nell'avviso, nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto previsto, in termini di identità di categoria o settore e di fasce di valore economico, all'art. 5 del presente Regolamento.

8-2) Elenchi di operatori economici.

Gli elenchi di operatori economici sono gestiti tramite il Sistema di qualificazione on-line di cui al successivo art. 14.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti agli elenchi di operatori economici deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono specificati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Può essere utilizzato il posizionamento a livello intermedio, per ciascun requisito ai fini dell'iscrizione nell'elenco in rapporto a ciascuna fascia di importo, secondo le modalità specificate nella determina a contrarre o atto equivalente.

È comunque ammesso il criterio del "sorteggio" in ragione del celere svolgimento delle procedure.

In ogni caso è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104.

8.3) Anomalia delle offerte

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, si applica l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Nella determina a contrarre e/o nel disciplinare di gara viene indicato il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice. In assenza di preventive indicazioni, il metodo viene sorteggiato prima dell'apertura delle offerte economiche.

In ogni caso ed in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, applicandosi l'art. 110 del Codice.

ARTICOLO 9 – PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE.

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, trova applicazione l'art. 140 del Codice.

ARTICOLO 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E COMMISSIONI DI GARA.

10.1) Criteri di aggiudicazione.

Nelle procedure di cui all'art. 8 si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso

Con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 del Codice, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 del Codice;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo

10.2) Commissioni di gara.

10.2.1) Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di presidente.

In mancanza di adeguate professionalità in organico, il Presidente e i singoli componenti della commissione possono essere scelti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

10.2.2) Criterio dell'offerta del minor prezzo.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, presieduto dal RUP e da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del punto precedente.

ARTICOLO 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Codice (c.d. “stand still”).

Il contratto è stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'allegato al Codice I.1, in modalità elettronica con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Fatta salva l'opportunità della scrittura privata con sottoscrizione digitale, per gli affidamenti diretti il contratto è normalmente stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nell'invito, fanno parte integrante del contratto anche se materialmente non allegati.

ARTICOLO 12 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

12.1) Norme applicabili.

Si applicano le relative disposizioni stabilite dal Codice per i settori “ordinari” e per i settori “speciali” a seconda della tipologia di appalto.

12.2) Garanzie.

12.2.1) Garanzia a corredo dell'offerta.

Per i contratti di cui al presente Regolamento, la “garanzia a corredo dell'offerta”, di cui all'art. 53 del Codice può essere richiesta per le sole procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, quando ricorrano particolari esigenze

che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre.

Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento

La garanzia deve essere presentata esclusivamente sotto forma di cauzione o di fidejussione rilasciata dai soggetti abilitati di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

La garanzia deve essere prestata nelle modalità di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 106 del Codice e beneficia delle riduzioni di cui al comma 8 del medesimo articolo,

La garanzia per la partecipazione alla procedura non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività RUP.

12.2.2) Garanzie Definitive.

Per le procedure di cui al presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dall'art. 117 del Codice, anche per quanto concerne le garanzie definitive.

Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, è possibile esonerare l'affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, previa adeguata motivazione, in subordine ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Quando richiesta la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale

12.3) Contabilità e collaudo.

Per ciascun affidamento possono essere previste forme di contabilità semplificata nei casi consentiti.

La stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per lavori di importo inferiore ad € 40.000 il collaudo / certificato di regolare esecuzione può essere attestato con un visto del Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione sulla fattura a saldo o mediante specifica attestazione sull'atto di approvazione della contabilità finale.

Ai sensi dell'articolo 116, comma 7, del codice, il collaudo tecnico-amministrativo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori

- per i contratti di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000
- per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie nei casi disciplinati dall'art. 28 dell'Allegato II.14 al Codice.

Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da

almeno 3 anni nel rispettivo albo professionale.

Possono essere altresì designati soggetti muniti di altre lauree in discipline tecnico-scientifiche, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori.

Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato a funzionari amministrativi interni, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, con almeno 5 anni di servizio presso SISI o presso altre stazioni appaltanti, ovvero, se esterno e nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a un tecnico diplomato iscritto a un ordine o collegio professionale.

Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 13 – ACQUISTI ECONOMICI.

Le prestazioni economiche d'importo sino a € 5.000,00, sono perfezionate con le regole previste dall'Allegato Gestione Tesoreria - art. 6 – gestione piccola cassa, del “*Modello di Organizzazione, gestione e controllo – procedure*”.

ARTICOLO 14 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ONLINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

14.1) Oggetto e ambito di applicazione

È istituito e disciplinato il Sistema di qualificazione on-line che definisce l'elenco degli operatori economici, Aziende e Professionisti, con cui contrarrà l'Azienda.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Elenco sono erogati attraverso il portale della SISI <https://sisiacque.traspare.com>.

Il gestore della piattaforma è la L&G Solution s.r.l. – con sede in via A. Fraccacreta, 100 – Foggia.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale dell'Ente.

L'Albo è utilizzato nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione dei fornitori è effettuata da SISI. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell'Ente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Ente l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente: non vincola l'Ente a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

Le modalità di presentazione delle istanze e di compilazione della domanda di iscrizione, di aggiornamento e variazione dei dati, la durata dell'iscrizione sono disponibili sul portale stesso.

La formazione dell'Elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale di SISI nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato anche sul Portale Appalti di SISI.

SISI si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco dei Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Elenco dei Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

14.2) Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

SISI si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai richiedenti l'iscrizione.

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione di SISI, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- I requisiti di carattere generale, morale e tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto.
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Elenco soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Non possono essere iscritti all'Elenco, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedono i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 94-95-96-97 e 100 del d.lgs. 36/2023.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Elenco, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Elenco per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nelle esecuzioni delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 18.7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Elenco;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il fornitore presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ARTICOLO 15 – CODICE ETICO.

SISI regola le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici, e dei propri dipendenti, mediante il Codice Etico che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di SISI e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo.

Gli appaltatori, all'atto della partecipazione alla gara e/o della stipula del contratto, ove richiesto, dovranno espressamente accettare detto codice.

ARTICOLO 16 – PUBBLICITA'.

Tutte le procedure indette sulla base del presente Regolamento saranno visualizzabili nel portale dedicato agli appalti di SISI.

Accedendo al portale dedicato agli appalti sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare in corso. Nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta, la visualizzazione sarà riservata ai soli operatori economici invitati.

SISI si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Sul sito istituzionale di SISI è resa l'informativa completa sul trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

L'Azienda garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti nel contesto delle

procedure di appalto avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura medesima. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 18 – NORME FINALI.

Per quanto non normato dal presente regolamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, è possibile fare riferimento alle disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo.

Il presente regolamento e le sue successive revisioni assumono efficacia a seguito di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SISI e dovranno essere applicati per i procedimenti avviati (pubblicazione del bando/avviso, atto a contrarre per affidamenti diretti) successivamente a tale data.

Ogni intervento normativo incidente sul presente Regolamento, o sulle materie dallo stesso disciplinate, sarà attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle relative disposizioni in esso contenute.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda (www.sisiacque.it).

-- 00 --